



COMUNE DI CENTOLA
Provincia di Salerno

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data	Oggetto:
13	28-06-2024	PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – PUAD CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE (BURC N. 34 DEL 29.04.2024) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO.

L'anno 2024, il giorno 28 Giugno 2024 nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta , di prima convocazione, alle ore 10:00, con avviso prot. 9645 / 2024.

Alla discussione sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

1	PIRRONE ROSARIO	Presente
2	LUONGO ANELLA	Presente
3	STANZIONA MARTA	Presente
4	SATURNO ALESSIO	Presente
5	VIGORITO NICOLA	Presente
6	DI LUCA MARIA	Presente
7	MARRAZZO GIUSEPPINA	Presente
8	APREA CORDIALE	Presente
9	ESPOSITO ANGELO	Presente
10	LUONGO ANDREA	Presente
11	STANZIOLA CARMELO	Presente
12	DEL DUCA FRANCESCA	Presente
13	DI MASI MARIA	Presente

**AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO**

**Reg. N. _____del
_____**

Ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il **Cordiale Aprea**, nella sua qualità **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il **AVV. MARIO NUNZIO ANASTASIO** Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce l'argomento l'avv. Carpinelli, responsabile del servizio demanio.

Preliminarmente l'avv. Carpinelli riferisce al consiglio comunale che già in passato il litorale di Centola è stato oggetto di una regolamentazione del demanio marittimo. Precisamente nel 2012, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica di assegnazione di tratti di spiaggia per una sola stagione balneare in corso. Successivamente nel 2013 mediante l'indizione di un bando pluriennale, sono state rilasciate circa 28 concessioni demaniali marittime per l'esercizio di attività turistico ricreative per la durata di 6 anni. Nel 2018, a scadenza delle suindicate concessioni, si è proceduto ad indire una nuova procedura ad evidenza pubblica con scadenza al 31 dicembre 2030. E' noto a tutti che il quadro normativo di riferimento è in continua evoluzione, sia per le pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9.11.2021 e sia per le numerose pronunce giurisdizionali e unio

Si sottolinea anche che la Regione Campania ad aprile ha approvato definitivamente il PUAD, per il quale i comuni costieri entro il 31 dicembre 2024 hanno l'obbligo di approvare i piani attuativi di spiaggia.

Pertanto si sottopone al Consiglio comunale di adeguare l'attuale Regolamento demaniale vigente alle disposizioni del PUAD Regionale nonché il progetto di utilizzazione contenente la zonizzazione negli ambiti di progetto.

Il funzionario, precisa, infine, che il regolamento proposto rappresenta uno strumento nomologico transitorio nelle more di approvazione del PAD comunale, ma indispensabile per procedere ad indire le necessarie procedure ad evidenza pubblica entro l'anno delle concessioni vigenti all'entrata in vigore della Legge 194/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le quali sebbene prorogate al 2033, sono da ritenersi a scadenza entro il 31.12.2024.

Interviene il Sindaco.

Ringrazio l'avv. Carpinelli per il lavoro svolto, sottolineando però la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento.

Questa amministrazione ritiene fondamentale e strategico per l'offerta turistica implementare i servizi di spiaggia riconoscendo anche il buon lavoro che quotidianamente i concessionari svolgono sulle spiagge.

Pertanto si propongono degli emendamenti solo perché si ritiene che potranno essere approfonditi nella fase di pubblicità e partecipazione del PAD, chiarendo che rappresenta comunque una priorità per l'amministrazione.

Si riepilogano gli emendamenti come segue:

Art 4 lettera C modificare il periodo aggiungendo solo aree libere.

Art 4 lettera K eliminare le parole scheletro leggero in cemento prefabbricato e acciaio.

Art. 4 eliminare tutto il periodo della lettera q.

Art. 11 eliminare i commi 5 e 6

Art. 13 eliminare il comma 7

Art 13 eliminare tutto il paragrafo spiaggia libera attrezzata

Art 29 comma 2 eliminare dopo le stesse le nuove concessioni demaniali per attività turistico ricreative.

Infine il sindaco, relativamente alla tavola di zonizzazione T2 chiede al Consiglio di modificarla non prevedendo nell'ambito 8 – località Marinella il rilascio di altre concessioni rimandando al successivo PAD una previsione di dettaglio. In realtà è in corso un procedimento di demanializzazione, quindi è prudente non sovrapporsi in questa fase al procedimento avviato dall'agenzia del demanio e capitaneria di porto.

Questa amministrazione non ha previsto ulteriori lotti, quindi confermando sostanzialmente la precedente zonizzazione, fatta eccezione per la zona ex Club Med poiché l'assegnazione di un lotto ha generato un contenzioso per il quale è ancora pendente un giudizio incardinato al Tribunale di Vallo della Lucania e per il quale il CTU del Tribunale ha già depositato la consulenza ritenendo il suddetto lotto non idoneo. Di conseguenza riteniamo opportuno delocalizzarlo sempre nello stesso ambito. Trattandosi un ambito complesso sia per conformazione che per spazi più esigui, abbiamo deciso di prevedere un altro lotto con destinazione spiaggia riservata alla ricettività alberghiera. Questa scelta scaturisce dall'esigenza di implementare ulteriormente i servizi connessi alla balneazione.

Interviene il consigliere Luongo.

Il consigliere Luongo interroga l'amministrazione per capire se gli stabilimenti sono o non sono autorizzati a somministrare, ovvero esercitare attività di ristorazione.

Risponde subito il Sindaco chiarendo che lo stabilimento balneare è una attività produttiva a tutti gli effetti, nello specifico i titolari devono munirsi delle prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie. Non si può a priori vietarne l'esercizio con norme regolamentari.

Il consigliere Luongo chiede se i lidi possono stare aperti la sera, chiarendo comunque che secondo lui dovrebbero chiudere entro le ore 20.00 senza alcuna possibilità di apertura serale.

Interviene il consigliere Del Duca, la quale chiarisce che non è d'accordo su questa presa di posizione. In realtà ritiene che i lidi dovrebbero stare aperti, magari per un aperitivo serale. Secondo la consigliera non è necessario inibire il prosieguo dell'attività anche oltre la balneazione, ma è fondamentale controllare regolarmente i concessionari da un punto di vista ambientale e igienico sanitario, verificare regolarmente lo smaltimento dei reflui, verificare il corretto utilizzo della spiaggia. Ribadisce che queste cose sono importanti.

Ad esempio chiede di verificare la distanza tra i lidi, poiché il mancato rispetto è a danno delle spiagge libere.

A questo punto della discussione, interviene il responsabile del demanio, il quale chiarisce che le tavole di zonizzazione sono state elaborate sulla scorta di un volo con drone rappresentativo dell'attuale conformazione del litorale tracciando la linea di costa e cristallizzando il posizionamento delle strutture.

A tal proposito riferisce che è stato necessario rivedere le distanze tra le concessioni nell'ambito 1, in ragione dell'evidente modifica della linea di costa dovuta all'erosione. Tuttavia l'attuale distribuzione delle concessioni è coerente con le prescrizioni del PUAD che

impone almeno il 30%. libero calcolato sul fronte mare occupato e concedibile.

A questo punto uno spettatore, individuato nel sig. Luigi Speranza, dopo aver invitato l'avv. Carpinelli a non intervenire sull'argomento, si alza e nell'allontanarsi si avvicina all'avv. Carpinelli dandogli degli schiaffetti sul viso affermando: "ci vediamo in altra sede".

L'Avv. Carpinelli nello stigmatizzare il comportamento del detto spettatore invita il Segretario a verbalizzare il suo comportamento.

Alle 11.45 ANCHE il presidente del consiglio unitamente ai consiglieri comunali stigmatizzando il comportamento dello spettatore invitano le forze dell'ordine presenti a garantire il corretto prosieguo dei lavori del consiglio.

Interviene, infine, il consigliere Stanziola il quale prende atto delle premessa che ha fatto l'Avv. Carpinelli, ribadendo il lavoro lungimirante della precedente amministrazione, nello specifico nel prevedere anzitempo l'emanazione di bandi per le concessioni balneari.

Oggi a differenza di altri comuni, Centola dovrà reindire un bando solo per poche concessioni.

Per quanto riguarda l'attività di ristorazione e/o di chiusura delle attività a fine giornata, bisognerebbe disciplinarlo meglio con ordinanza sindacale (ordinanza balneare). Ad ogni modo per la ristorazione e/o attività simile, vale lo stesso ragionamento secondo cui i titolari devono munirsi delle prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie.

Chiede la parola il sindaco il quale afferma che l'amministrazione punta molto sul turismo balneare, invitando gli uffici a predisporre tutti gli adempimenti propedeutici e necessari per l'approvazione del PAD e l'indizione dei bandi per le concessioni in scadenza.

Si passa alla votazione.

Sugli emendamenti proposti dal Sindaco il Consiglio all'unanimità esprime votazione favorevole.

Sull'emendamento dell'art. 8 lettera L, relativo alla chiusura alle ore 21.00, la maggioranza esprime votazione contraria; i consiglieri Stanziola Carmelo, Luongo Andrea e Di Masi Maria esprimono votazione favorevole; i consiglieri Di Luca Maria e Di Masi Maria si astengono.

Sulla votazione finale il Consiglio così si esprime:

Favorevoli: n. 8 (Pirrone Rosario, Luongo Anella, Vigorito Nicola, Saturno Alessio, Stanziona Marta, Esposito Angelo, Marrazzo Giuseppina, Aprea Cordiale);

Astenuti: n. 5 (Stanziola Carmelo, Luongo Andrea, Del Duca Francesca, Di Masi Maria, Di Luca Maria).

Contrari: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – PUAD CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE (BURC N. 34 DEL 29.04.2024) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO";

Preso atto degli emendamenti proposti;

Viste le modifiche apportate alle tavole di zonizzazione;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 27.06.2024 Prot.n. 9952 parere n. 10/2024;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Favorevoli: n. 8 (Pirrone Rosario, Luongo Anella, Vigorito Nicola, Saturno Alessio, Stanziona Marta, Esposito Angelo, Marrazzo Giuseppina, Aprea Cordiale);

Astenuti: n. 5 (Stanziola Carmelo, Luongo Andrea, Del Duca Francesca, Di Masi Maria, Di Luca Maria).

Contrari: n. 0

DELIBERA

Di **approvare** integralmente l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata e di conseguenza modificata, avente ad oggetto "PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – PUAD CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE (BURC N. 34 DEL 29.04.2024) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO", munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Favorevoli: n. 8 (Pirrone Rosario, Luongo Anella, Vigorito Nicola, Saturno Alessio, Stanziona Marta, Esposito Angelo, Marrazzo Giuseppina, Aprea Cordiale);

Astenuti: n. 0 5 (Stanziola Carmelo, Luongo Andrea, Del Duca Francesca, Di Masi Maria, Di Luca Maria).

Contrari: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative (BURC n. 34 del 29.04.2024) - Modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale vigente per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 30/04/2013 è stato approvato il Regolamento per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo con il rispetto progetto di utilizzazione;
- in esecuzione alla succitata delibera e secondo la zonizzazione dell'allegato progetto di utilizzazione, in data 17 maggio 2013 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento in regime di aree (lotti di spiaggia) finalizzata all'esercizio di attività con finalità turistico – ricreative e/o compatibili con la balneazione per la durata di **anni 6**, ovvero con scadenza al **31 dicembre 2018**;
- con successive delibere di C.C. sono state apportate ulteriori modifiche;
- con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 29 settembre 2018, in ragione della scadenza della vigenza delle concessioni demaniali marittime rilasciate, è stata proposta e approvata una nuova di zonizzazione delle aree (tratti di spiaggia) da concedere mediante procedura ad evidenza pubblica (bando pubblico) con una durata massima di **anni 12**, ovvero con scadenza al **31 dicembre 2030**;
- con determina a firma del responsabile del servizio demanio n°26 del 23.11.2018 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per assegnare i lotti di spiaggia indicati nella zonizzazione di cui alla delibera di C.C. n.50 del 29 settembre 2018;
- all'esito della procedura da qua sono state rilasciate n. 28 nuove concessioni demaniali marittime;
- nel comune di Centola, oltre alle concessioni demaniali rilasciate per effetto della citata procedura, sono presenti numerose attività turistico-ricreative che si svolgono su suolo e specchi acquei demaniali, in forza di titoli concessori rilasciati ai sensi dell'art.

ttate dal legislatore italiano, il quale è reiteratamente intervenuto mediante proroghe ex lege del termine di scadenza delle concessioni, da ultimo fino al 2033 (cfr. l'art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145/2018);

- sono , altresì, vigenti concessioni con scopi e usi diversi dal turistico ricreativo ;
- nell'ottica di scongiurare potenziali occupazioni sine titulo del demanio marittimo, con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 20/12/2019 è stato fornito preciso atto di indirizzo al responsabile del servizio demanio, per l'attivazione di una procedura pubblica e trasparente per l'estensione ex lege della durata dell'e concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Centola, ai sensi e per gli effetti della Legge 30/12/2018, n.145, art 1 norme comprese tra i commi n. 655 e n.675;
- con determinazione a firma del responsabile del servizio demanio n. 15 del 26/06/2020, è stato indetto un "Avviso Pubblico" per il riconoscimento della validità e l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime *"vigenti" alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009 e ss.mm. ii. nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del DPR n. 328/1952, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 2 del D.L. n. 400/1993"*;
- in attuazione dell'atto sopra richiamato, l'ufficio demanio ha proceduto a rilasciare licenze suppletive aventi ad oggetto l'estensione delle CDM vigenti, conclusosi con la proroga della scadenza al **31 dicembre 2033**;
- al di là di procedure di infrazione instaurate dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana, sulla questione si sono reiteratamente pronunciate la Corte di Giustizia (sentenze 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promo impresa; 20 aprile 2023, causa C-348/22, Comune di Ginosa), nonché la Corte costituzionale (ex multis, sentenze 18 luglio 2011, n. 213 4 luglio 2013, n. 171; 7 luglio 2017, n. 157; 12 gennaio 2021, n. 21), la Corte di Cassazione (sentenze Cass. pen . 12 giugno 2019, n. 25993 e 7 febbraio 2020, n. 10218) ed il Consiglio di Stato (numerose pronunce, su alcune delle quali si tornerà in appresso), che hanno ribadito la contrarietà al diritto dell'Unione europea delle (procedure per il rilascio di) concessioni demaniali in assenza di trasparenza e pubblicità. A tali sentenze se ne aggiungono altre recentemente rese dai Tribunali Amministrativi Regionali, delle quali non pare opportuno dare partitamente conto in questa sede, ferma la loro sostanziale omogeneità con quelle rese dai giudici delle corti superiori;
- in estrema sintesi, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai delineatosi le norme unionali citate trovano diretta applicazione nei confronti di qualsiasi articolazione dello Stato, ivi compresi i Comuni, trattandosi di norme aventi cd. effetto diretto;
- di particolare rilievo sono state le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in cui sono stati enunciati i seguenti **principi di diritto**:
 - Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario , segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
 - Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali

concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legiferato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi ***tamquam non esset***, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

- Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. ;

Considerato inoltre

§ che i principi enucleati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono stati poi recepiti anche dal legislatore, il quale ha dedicato alla materia apposite disposizioni della «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (l. n. 118 del 5 agosto 2022) e in particolare, nella originaria formulazione della L. n. 118/2022:

§ l'art. 3, comma 1, confermava l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della menzionata l. n. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, abrogando per il resto integralmente tutte le disposizioni di legge già ritenute incompatibili con il diritto UE da parte dell'Adunanza Plenaria;

§ l'art. 3, comma 3, prevedeva la possibilità per le Amministrazioni competenti, «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa», di differire la data di scadenza delle concessioni in essere *«per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»*;

§ il successivo art. 4, oltre a fissare una serie di principi e criteri direttivi, tutti presi accuratamente in considerazione dall'Amministrazione comunale ai fini dell'adozione del presente Atto di indirizzo, prevedeva una delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima Legge n. 118/2022, uno o più decreti legislativi volti *«a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica*

navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura», con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili;

§ che tale disposizione è rimasta inattuata da parte del Governo che, con D.L. n. 198/2022 poi convertito in Legge n. 14/2023, ha anzi prorogato di un ulteriore anno tutti i termini previsti nel menzionato art. 3 della l. n. 118/2022, prevedendo altresì un generale *«divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) ... fino all'adozione dei decreti legislativi»* previsti allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 (cfr. il vigente art. 4, comma 4-bis, della l. n. 118/2023); che *«le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori»* (art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022, inserito in sede di conversione);

§ che, relativamente all'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal D.L. n. 198/2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 2192 del 01/03/2023, evidenziando che *«anche la nuova norma contenuta ... nel D.L. 29/12/2022, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato»*;

§ che, relativamente al divieto di procedere all'emanazione di nuovi bandi in assenza delle linee guida normative, con parere motivato trasmesso allo Stato italiano in data 16 novembre 2023, la Commissione Europea – che già in data 3 dicembre 2020, aveva inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia – ha espressamente evidenziato che

«adottando la legge 14/2023, il legislatore italiano riproduce le misure precedenti e mantiene la validità delle 'concessioni balneari' in contrasto con il diritto dell'Unione»; anche per tale ragione, la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a conformarsi a principi euro-unitari attraverso l'esperimento di procedure pubbliche e trasparenti per l'assegnazione del demanio marittimo;

§ che con sentenza 23 novembre 2023 n. 32559, la Corte di Cassazione ha annullato per eccesso di giurisdizione le sopra-menzionate sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, stabilendo in particolare che *«la sentenza impugnata di conseguenza è affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato sotto il profilo dell'arretramento della giurisdizione rispetto alla materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo»*; in sostanza il rinvio al Consiglio di Stato, che dovrà di nuovo pronunciarsi, ha evidenziato che il massimo organo della giustizia amministrativa dovrà di nuovo pronunciarsi e dovrà tenere conto anche delle leggi del Governo e del Parlamento che hanno esercitato *«i poteri normativi loro spettanti»*;

§ che con sentenza del 12/03/2024 n. 3940 il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31/12/2023, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31/12/2024, richiamandosi *«ai principi della Corte di Giustizia Ue»* per dare *«immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale»*;

§ che con sentenza del 22/05/2024 n. 3374 il Consiglio di Stato ha affermato che gli attuali concessionari possono svolgere la loro attività anche per la stagione estiva 2024, nonostante la scadenza dei titoli sia stata imposta per il 31 dicembre 2023 dallo stesso Consiglio di Stato nonché dalla legge 118/2022 del governo Draghi, mediante il

seguente passaggio *"Considerata la necessità, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di accordare prevalente tutela all'interesse della società ricorrente a proseguire nello svolgimento dell'attività economica di impresa, anche considerata la prossimità dell'avvio della stagione estiva e la conseguente necessità di fornire agli utenti la tempestiva fornitura del servizio di ormeggio, non essendo stata fornita alcuna prova, peraltro, che la concessione del posto ormeggio sia stata già riaffidata o sarà fornita da un nuovo concessionario, con conseguente inutile pregiudizio per l'interesse della collettività nelle more che la causa giunga a definitiva decisione nel merito»;*

§ che questa Amministrazione Comunale con delibera di giunta comunale n°61 del 07.05.2024, ha ritenuto di salvaguardare l'economia del settore turistico-balneare, trattandosi di una categoria di rilevante importanza sul piano della economia locale penalizzata da una situazione di assoluta incertezza normativa e dalle conseguenti limitazioni dal punto di vista operativo e imprenditoriale;

Rilevato, altresì che per effetto della sopramenzionata delibera, l'ente comunale ha confermato/applicato la proroga della scadenza al 31.12.2024 delle concessioni demaniali vigenti *alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009*, escluse quelle rilasciate per effetto della procedura ad evidenza pubblica indetta con determina n°26 del 23.11.2018, per le quali la scadenza è fissata **al 31.12.2030;**

Preso atto che è stato fissato quale termine ultimo il **30 novembre 2024**, per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di tratti di spiaggia che dovessero risultare concedibili;

Dato atto che, nel frattempo, la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 712 del 20 dicembre 2022 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2023), ha adottato il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD) con finalità turistico - ricreative;

Preso atto che il suddetto disegno di legge regionale ha concluso l'iter legislativo con l'approvazione definitiva in Consiglio Regionale nella seduta del 23 aprile 2024 (BURC n. 34 del 29.04.2024);

Ritenuto, alla luce delle nuove disposizioni regionali di avviare l'iter amministrativo per la redazione del PAD comunale;

Ritenuto, altresì, che nelle more di approvazione del Piano attuativo comunale e tenendo conto di rilevanti interessi pubblici, individuabili nell'esigenza di mantenere il demanio occupato, e quindi produttivo, anche nelle more di tali procedure; nella necessità di salvaguardare l'esperimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività centrali per l'economia cittadina e il suo indotto, il tutto in linea con i principi di leale collaborazione tra Amministrazione e concessionari, di ragionevolezza amministrativa, buon andamento e non aggravamento, di fornire precisi indirizzi, ovvero, criteri più specifici nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica che saranno esperite;

Posto che resta ferma l'applicazione del meccanismo del differimento della scadenza appena descritto per tutte le concessioni interessate dalle procedure di cui al presente atto, **si specifica** sin d'ora che i titoli concessori derivanti dagli atti di aggiudicazione che verranno assunti in esito alle procedure ad evidenza pubblica in questione avranno efficacia a far data dall'assegnazione delle procedure di evidenza e, comunque, non prima del **1° gennaio 2025**, per non pregiudicare il buon esito dell'attività stagionale per il 2024. Sul punto, sono comunque da ritenersi salve e impregiudicate eventuali diverse determinazioni motivate che, caso per caso, l'amministrazione comunale si riserva di assumere nel perseguimento di specifiche esigenze e/o interessi pubblici rilevanti. Al tempo stesso, al fine di non pregiudicare la posizione di soggetti terzi nell'ambito

dell'avviando procedimento ad evidenza pubblica relativo alle aree demaniali di cui trattasi, durante il periodo di efficacia differita delle concessioni in essere potranno essere autorizzati esclusivamente gli investimenti necessari a mantenere efficiente e proficuo l'utilizzo ordinario del demanio in concessione. Tali investimenti, di qualunque natura e valore essi siano, saranno comunque realizzati a rischio anche economico del concessionario e, quindi, senza pregiudizio per le valutazioni e decisioni che l'ente assumerà nell'ambito delle instaurande procedure ad evidenza pubblica, di cui al presente atto (tra cui l'eventuale obbligo di rimozione senza indennizzo al termine del periodo di efficacia differita della concessione);

Rilevato che, nel frattempo si rende comunque necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari, nelle more di approvazione del Piano attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) con finalità turistico - ricreative;

Ribadito che, nel comune di Centola insistono diverse tipologie - segnatamente: **a)** concessioni per l'esercizio di stabilimenti turistico-balneari - **b)** concessioni rilasciate al fine di consentire l'occupazione di porzioni demaniali con beni/impianti strumentali ad attività su aree private immediatamente adiacenti e/o ad uso diverso per scopo abitativi - **c)** concessioni rilasciate per il mantenimento di attività commerciali, giardini, cortili scoperti ecc.). Con riferimento a questa ultima categoria di concessioni si specifica sin d'ora che si tratta di titoli demaniali afferenti ad aree di estensione ridotta e che, nei fatti, riguardano aree e spazi pressoché pertinenziali rispetto alle contigue proprietà private. Per il rinnovo dei relativi titoli concessori il Comune ritiene pertanto opportuno avviare procedure ad evidenza pubblica **su istanza di parte,** come tali più snelle e semplificate rispetto a quelle qui di seguito articolate, stante la ristrettezza del loro scopo concessorio e, data la loro specifica collocazione, la conseguente sostanziale non contendibilità che le caratterizza rispetto a quelle che compongono le altre categorie sopra descritte;

Atteso che, per chiarezza, la tassonomia di cui sopra evidenzia come il Comune intenda comprendere in questo provvedimento, tutti i tipi di concessione demaniale di propria competenza: infatti, al di là dell'attenzione specifica che - anche nella giurisprudenza sopra citata - hanno avuto le concessioni turistico-balneari, la questione delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali riguarda in modo omogeneo la scelta da parte dello Stato italiano (e quindi del Comune) di soggetti aventi titolo a occupare il demanio al fine di prestarvi servizi, nell'ampia accezione del Trattato FUE. 20. Ciò premesso, considerata la differenza nella natura e nelle finalità delle diverse tipologie di rapporti concessori sopra indicati, il presente atto è volto a dettare le indicazioni di ordine generale che verranno seguite dal Comune nelle avviande procedure e ad evidenza pubblica necessarie a regolarizzare l'assetto locale delle concessioni demaniali marittime; Il Comune stesso si riserva altresì di individuare criteri più specifici, relativi alle singole categorie sopra individuate, così da procedere dell'aggiudicazione dei relativi titoli concessori in coerenza con i principi di ragionevolezza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ma al tempo stesso soddisfattivi degli interessi, anche pubblici, sottesi alle diverse attività, nonché coerenti con i vigenti strumenti pianificatori;

Valutato, di recepire e conformarsi da subito alle prescrizioni del PUAD regionale,

Dato atto che l'allegato regolamento costituisce uno strumento di pianificazione nomologica transitorio, in attesa dell'adozione del piano particolareggiato per l'utilizzazione del demanio marittimo costiero, finalizzato a disciplinare l'esperimento delle emanande procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in scadenza;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000; -
 - il Codice della Navigazione e relativo Regolamento;
- il D. Lgs. 112/1998;
 - il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Vista

- Ogni altra fonte normativa in materia;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale indirizzo politico-amministrativo;
2. Di ratificare e quindi confermare quanto stabilito con la delibera di G.C. n. 61 del 07- 05-2024;
3. Di prendere atto dell'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative (BURC n. 34 del 29.04.2024), demandando al funzionario responsabile l'attivazione delle procedure necessarie per la redazione del PAD;
4. Di recepire le prescrizioni del PUAD regionale;
5. Di prendere atto delle 2 tavole allegate T01 e T02 aventi valore ricognitivo dello stato attuale di occupazione del demanio marittimo con contestuale indicazione delle aree oggetto di futura assegnazione;
6. Di dare atto che il recepimento delle suddette prescrizioni, comporta l'approvazione del nuovo regolamento per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo quale atto transitorio propedeutico all'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica;
7. Di conferire preciso atto di indirizzo al funzionario responsabile di attivare le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per i lotti che risulteranno concedibili;
8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salvo la sua ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene così sottoscritto.

Centola li, 28-06-2024

II PRESIDENTE

APREA CORDIALE

II SEGRETARIO COMUNALE

AVV. MARIO NUNZIO ANASTASIO

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.06.2024

☒ [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4 D.lgs n 267/2000)

☐ [] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art 134, comma 3 D.lgs n 267/2000)

Centola, li 28.06.2024

II SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIO NUNZIO ANASTASIO



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del DEMANIO, CARPINELLI RAFFAELE

ESPRIME PARERE : **Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARPINELLI RAFFAELE

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,

ESPRIME PARERE : Favorevole

Limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000.

Centola, 27-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Vincenzo Cammarano

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

Certificato di Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale oggi 17-07-2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Centola, 17-07-2024

Addetto alle pubblicazioni

(Istruttore Meri CAPURSO)